

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Mariela Carolina Ceballos, componente e relatore
avv. Priscilla Bortolin, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 25.6.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 08/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Vincenzo PISACANE, Michele POERIO e A.S.D. Ancona Lumignacco

Il deferimento. Con atto del 27 maggio 2026, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. VINCENZO PISACANE, il sig. MICHELE POERIO e la A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO, a titolo di responsabilità oggettiva, per le seguenti condotte:

1 - il Sig. VINCENZO PISACANE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ancona Lumignacco, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva <<per avere consentito e comunque non impedito al sig. Michele Poerio, persona non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Ancona Lumignacco, in occasione della gara A.S.D. Fulgor - A.S.D. Ancona Lumignacco del 22.11.2025 valevole per il campionato Pulcini, di porre in essere attività di proselitismo nei confronti del giovane calciatore sig. A.M.A., tesserato per la società A.S.D. Fulgor, al fine di convincere lo stesso a tesserarsi per la A.S.D. Ancona Lumignacco; tale attività, in particolare, è consistita nell'avvicinare il padre di tale calciatore tentando di convincerlo a tesserare il figlio per tale ultima società prospettando la dispensa dalla quota di iscrizione annuale, maggiore visibilità con squadre professionistiche quali Milan e Juventus e la possibilità di futuri importanti guadagni>>;

2 - il Sig. MICHELE POERIO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Ancona Lumignacco, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva <<per avere lo stesso posto in essere, in occasione della gara A.S.D. Fulgor - A.S.D. Ancona Lumignacco del 22.11.2025 valevole per il campionato Pulcini, attività di proselitismo nei confronti del giovane calciatore sig. A.M.A., tesserato per la società A.S.D. Fulgor, al fine di convincere lo stesso a tesserarsi per la A.S.D. Ancona Lumignacco; tale attività, in particolare, è consistita nell'avvicinare il padre di tale calciatore tentando di convincerlo a tesserare il figlio per tale ultima società prospettando la dispensa dalla quota di iscrizione annuale, maggiore visibilità con squadre professionistiche quali Milan e Juventus e la possibilità di futuri importanti guadagni>>;

3 - la A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Vincenzo Pisacane e Michele Poerio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 29 maggio 2026 è stata fissata l'udienza del 25.6.2026.

Il dibattimento e le conclusioni.

Alla riunione del 25.6.2026 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto; nessuno per i deferiti.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e ha concluso chiedendo:

- per Vincenzo Pisacane, mesi 4 di inibizione;
- per Michele Poerio, mesi 6 di inibizione;
- per A.S.D. Ancona Lumignacco, ammenda di euro 800,00.

La motivazione.

La Procura ha fondato il deferimento sulla segnalazione della A.S.D. Fulgor del 25 novembre 2025, sui fogli di censimento societari, sulle audizioni di Andrea Rinaldi Landolina, del minore A.M.A., del sig. Foster Asiamah Adomako e di Vincenzo Pisacane, nonché sull'individuazione fotografica effettuata dal genitore del minore e su un contatto telefonico con l'utenza indicata nella segnalazione.

Il Tribunale ritiene di dover premettere che la requisitoria della Procura Federale, svolta in udienza, è stata certamente accorata e appassionata, pur dovendosi oggettivamente confrontare con un compendio probatorio, acquisito in indagine, manifestamente insufficiente rispetto agli addebiti contestati.

Quanto al sig. POERIO. l'elemento centrale di collegamento tra Michele Poerio e la vicenda oggetto di deferimento è costituito dalla telefonata effettuata dalla Procura Federale al numero indicato nella segnalazione della A.S.D. Fulgor, telefonata il cui contenuto è richiamato nella relazione finale e nel deferimento.

Tuttavia, dagli atti non è dato comprendere in quali termini il chiamante si sia qualificato nei confronti dell'interlocutore. Non risulta chiarito se il rappresentante della Procura si sia presentato come tale, ovvero si sia limitato, sotto diversa veste, a chiedere informazioni sul possibile tesseramento di un ragazzo. Tale opacità incide in modo decisivo sulla genuinità e sulla utilizzabilità probatoria dell'elemento così raccolto.

Sul punto, il Collegio ritiene di dover richiamare i principi desumibili dagli artt. 44, 57 e 119 C.G.S. FIGC. Il processo sportivo, pur non essendo soggetto alle regole formali proprie del processo penale, attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo. L'art. 57 C.G.S. consente agli organi di giustizia sportiva di valutare liberamente le prove, ma non autorizza l'utilizzazione indiscriminata di elementi acquisiti in violazione delle garanzie procedurali previste dal Codice. L'art. 119, commi 7 e 8, C.G.S., in particolare, stabilisce che, in caso di audizione della persona sottoposta a indagini, la convocazione deve specificare tale qualità e il diritto all'assistenza di persona di fiducia, prevedendo espressamente l'inutilizzabilità degli atti assunti in violazione di tale garanzia.

La Corte Federale d'Appello, Sez. I, decisione n. 094/CFA/2020-2021 del 9 aprile 2021, ha chiarito che la libertà di apprezzamento probatorio propria del processo sportivo non consente agli organi inquirenti e giudicanti di prescindere dalla regola dell'acquisizione legittima della prova. In tale decisione la Corte ha escluso che l'art. 57 C.G.S. possa essere interpretato nel senso di consentire l'utilizzazione ad libitum di prove spurie, artificiose o acquisite in violazione di diritti e garanzie, precisando che simili elementi possono, al più, degradare a meri indizi e necessitano di riscontri esterni dotati di autonomo spessore probatorio.

Il principio è applicabile, a maggior ragione, alla presente fattispecie. La telefonata valorizzata dalla Procura non risulta registrata, non risulta trascritta, non risulta verbalizzata con sottoscrizione dell'interlocutore, né risulta preceduta dalla formale qualificazione del soggetto come persona sottoposta a indagini o comunque come possibile destinatario di contestazione disciplinare. Essa, dunque, non può essere elevata a prova piena né dell'identità dell'autore della condotta, né del contenuto effettivo dell'interlocuzione, né del rapporto funzionale tra Poerio e la A.S.D. Ancona Lumignacco.

Se tale telefonata viene qualificata come mera attività esplorativa, essa poteva al più costituire uno spunto investigativo, da coltivare mediante successiva audizione formale del soggetto interessato e mediante acquisizione di riscontri documentali o testimoniali. Se, invece, la si intende valorizzare come dichiarazione sostanzialmente resa da un soggetto poi deferito, essa risulta assunta senza le garanzie previste dall'art. 119 C.G.S. e non può essere utilizzata a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

A ciò si aggiunga che sono da reputarsi probatoriamente non fidefacienti, e comunque non decisive in difetto di riscontro, le dichiarazioni soltanto riferite ma non verbalizzate. Valga un tanto nel caso di specie, ove il contenuto della telefonata è riportato solo indirettamente negli atti della Procura e non è assistito da alcuna garanzia tecnica o documentale.

Non ignora il Collegio che il procedimento disciplinare sportivo è autonomo rispetto al processo penale e che le regole di inutilizzabilità proprie dell'ordinamento statuale non si trasferiscono automaticamente nel processo sportivo. Tuttavia, nel caso di specie, non viene in rilievo l'applicazione meccanica di una preclusione penalistica, bensì il diverso e interno principio secondo cui la prova disciplinare deve essere acquisita nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal C.G.S. FIGC e deve comunque presentare un sufficiente grado di affidabilità, verificabilità e riscontro.

Ne consegue che la telefonata in questione non può essere valorizzata quale prova affidabile dell'addebito mosso al sig. Poerio. Essa avrebbe potuto giustificare ulteriori approfondimenti istruttori, ma non può, da sola e in assenza di riscontri, dimostrare né che l'interlocutore fosse effettivamente Michele Poerio, né che questi operasse stabilmente o anche solo occasionalmente nell'interesse della A.S.D. Ancona Lumignacco, né che egli abbia posto in essere la specifica attività di proselitismo contestata.

A ciò si aggiunga che Poerio non risulta tesserato e non compare nei tabulati della società. Il solo contatto telefonico, per le ragioni appena esposte, non è sufficiente a dimostrare in modo rigoroso un suo stabile inserimento nell'organizzazione della A.S.D. Ancona Lumignacco, né la riferibilità della condotta contestata alla società deferita.

A fronte di tali premesse, rimane del tutto inconferente il riconoscimento fotografico del sig. Poerio da parte del genitore del giovane calciatore, posto che – a tutto voler concedere – ciò ha consentito solamente di individuare la persona con cui è intercorso il dialogo (la quale, per l'innanzi, era stata per altro indicata con il nome di "Salvatore"), ma non l'effettiva attività di collaborazione asseritamente prestata per l'A.S.D. Ancona Lumignacco.

Quanto al sig. PISACANE, dagli atti risulta che egli, sentito il 10 marzo 2026, ha dichiarato di non conoscere Michele Poerio e di non avere mai autorizzato alcuna attività di proselitismo; ha inoltre escluso che il numero telefonico in questione fosse a lui riferibile o presente nei propri contatti.

La posizione del deferito deve essere scrutinata alla luce dei principi affermati, in fattispecie analoghe o comunque interferenti con l'imputazione di responsabilità al presidente di una società dilettantistica, dagli organi della giustizia federale.

In primo luogo, va richiamata la decisione di questo Tribunale Federale Territoriale FVG-SD n. 9/2021-2022, ove si è stabilito che la responsabilità personale del Presidente presuppone un preciso criterio di riferibilità soggettiva, temporale e funzionale del fatto alla persona fisica deferita.

La medesima linea interpretativa trova conferma, nella decisione TFT FVG-SD n. 13/2022-2023, ove si è rilevato che la responsabilità del Presidente può essere affermata nel caso in cui siano specificamente provati il rapporto funzionale tra autore materiale e società, la conoscibilità o conoscenza del fatto, nonché l'omissione di controlli esigibili, non essendo, invece, ammissibile inferire una responsabilità automatica dalla mera qualità formale di legale rappresentante.

Ancora, nella decisione TFT FVG-SD n. 2/2021-2022, è stato confermato che la responsabilità del Presidente può essere ravvisata quando una norma o una situazione fattuale gli attribuisca uno specifico dovere di presidio, e quando la violazione di quel dovere sia concretamente provata.

Quanto, invece, alla nozione di proselitismo, va richiamata la decisione TFT FVG-SD n. 15/2023-2024. In tale decisione il Tribunale, facendo applicazione dei principi affermati da CFA, Sezioni Unite, decisione n. 0083/CFA/2022-2023, e da CFA, Sezioni Unite, decisione n. 0101/CFA/2023-2024, ha qualificato il proselitismo come condotta specificamente diretta a influire sull'altrui volontà, mediante atti di persuasione o promozione finalizzati all'adesione alla nuova società, anche attraverso prospettive di vantaggio materiale, professionale o sportivo. In quel caso, la responsabilità del dirigente e della società fu ritenuta correttamente configurabile perché risultava provato il contatto diretto tra il vicepresidente dotato di poteri rappresentativi e il calciatore tesserato per altra società, nonché il collegamento tra tale contatto, il prospettato miglioramento economico e la successiva richiesta di svincolo.

La fattispecie oggi in esame è radicalmente diversa. Qui non vi è prova di un contatto tenuto da Pisacane, né di un incarico conferito da Pisacane a Poerio, né di una conoscenza, autorizzazione o tolleranza da parte del presidente rispetto alla condotta ascritta a quest'ultimo. Anzi, come già evidenziato, Poerio non risulta tesserato per la A.S.D. Ancona Lumignacco, non compare nei tabulati societari e il solo contatto telefonico valorizzato dalla Procura Federale non consente di dimostrare, con il necessario grado di affidabilità, un suo stabile o comunque concreto inserimento nell'organizzazione della società deferita.

La Corte Federale d'Appello ha infatti chiarito che quella del presidente non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, ma una responsabilità personale, fondata sulla violazione di obblighi propri della funzione rivestita. Inoltre, la medesima decisione ha ribadito che il procedimento disciplinare sportivo non richiede la certezza propria del processo penale, ma esige comunque un quadro fondato su dati di fatto certi e su indizi gravi, precisi e concordanti, non potendo l'affermazione di responsabilità reggersi su mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza.

Applicando tali principi alla presente fattispecie, il deferimento non supera la soglia probatoria richiesta: non vi è qui alcuna ammissione del Presidente circa l'affidamento di un incarico al soggetto autore della condotta; non vi è prova che Pisacane abbia attribuito a Poerio compiti di reclutamento o tesseramento; non vi è prova che Poerio agisse in nome, per conto o nell'interesse della A.S.D. Ancona Lumignacco; non vi è prova che Pisacane fosse a conoscenza del numero telefonico utilizzato o dei contatti asseritamente intercorsi; non vi è, infine, prova che egli potesse concretamente impedire la condotta contestata.

Ne consegue che la formula accusatoria secondo cui Pisacane avrebbe "consentito e comunque non impedito" il comportamento di Poerio rimane, nel caso concreto, priva del necessario contenuto fattuale. Essa non individua quale specifica condotta commissiva od omissiva il presidente avrebbe tenuto, quale dovere di controllo avrebbe violato, quale rapporto funzionale lo legasse a Poerio, né in che modo egli avrebbe potuto prevenire o impedire l'episodio contestato.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo, assorbente anche rispetto alla posizione del presidente. Il procedimento è stato costruito assumendo che l'episodio si sia verificato al termine della gara tra A.S.D. Fulgor e A.S.D. Ancona Lumignacco del 22 novembre 2025, categoria Pulcini. Tuttavia, da informazioni assunte da questo Tribunale presso la L.N.D. è emerso che la partita indicata non si è mai disputata tra tali società, essendosi invece giocata con A.S.D. Ancona Academy, società distinta e con diverso presidente.

Ne deriva che difetta il presupposto fattuale stesso del deferimento: se la gara richiamata dalla Procura non vide la partecipazione della A.S.D. Ancona Lumignacco, viene meno la base storica per affermare che Pisacane, quale presidente di tale società, abbia potuto conoscere, autorizzare, tollerare o non impedire una condotta asseritamente posta in essere nell'interesse del sodalizio da lui rappresentato.

In definitiva, la responsabilità personale del presidente non può essere esclusa in astratto, né può essere affermata in via automatica. Essa richiede la prova di una condotta propria, commissiva od omissiva, sorretta almeno da colpa, e collegata a un fatto disciplinarmente rilevante riferibile alla società. Nel caso di specie mancano tanto la prova affidabile della condotta di Poerio quale soggetto operante per la A.S.D. Ancona Lumignacco, quanto la prova di un rapporto tra Poerio e Pisacane, quanto ancora la prova della conoscenza, autorizzazione, tolleranza o concreta possibilità di impedimento in capo a quest'ultimo.

Per tali ragioni, l'addebito mosso al sig. Vincenzo Pisacane deve essere ritenuto insussistente.

Quanto alla ASD Ancona Lumignacco, La responsabilità diretta e oggettiva della A.S.D. Ancona Lumignacco presuppone l'accertamento di una condotta illecita riferibile a soggetti che abbiano agito, in modo provato, per conto o nell'interesse della società.

Poiché non è stata acquisita prova affidabile del rapporto tra Poerio e la società; Pisacane ha dichiarato di non conoscere Poerio; il presupposto storico della gara, così come contestato, non ha trovato conferma; anche l'addebito mosso alla società deve essere ritenuto infondato.

In definitiva, il Collegio ritiene che la prova nei confronti di Michele Poerio sia stata acquisita in maniera non conforme ai necessari presidi di garanzia, e comunque presenti le criticità come sopra meglio evidenziate; non risulti dimostrato il rapporto tra Poerio e la A.S.D. Ancona Lumignacco; per Vincenzo Pisacane non vi sia prova di conoscenza, autorizzazione o omesso impedimento della condotta contestata; il fatto storico contestato sia costruito su un presupposto non confermato, atteso che la gara richiamata nel deferimento non risulta essere stata disputata contro la società deferita.

Ne consegue l'insussistenza degli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 08/2025-2026/TFT,

- quanto al Sig. **PISACANE Vincenzo**, ritenuta l'insussistenza dell'addebito nei suoi confronti, lo proscioglie dall'addebito a lui ascritto;
- quanto al Sig. **POERIO Michele**, ritenuta l'insussistenza dell'addebito nei suoi confronti, lo proscioglie dall'addebito a lui ascritto;
- quanto alla **Società ASD ANCONA LUMIGNACCO**, ritenuta l'insussistenza dell'addebito nei confronti della stessa, la proscioglie dall'addebito alla stessa ascritto.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.